

TFR e Previdenza complementare

Il quadro generale e le novità della Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, art. 1, commi 201–205) ha ridisegnato in modo significativo la disciplina del TFR e della previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, agendo su tre fronti: adesione ai fondi pensione, obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS e regime fiscale dei contributi.

1. Adesione automatica alla previdenza complementare (dal 1° luglio 2026)

La novità più rilevante riguarda i lavoratori di **prima assunzione** nel settore privato (esclusi i domestici): dal 1° luglio 2026 scatta l'**adesione automatica** alla forma pensionistica complementare prevista dalla contrattazione collettiva applicabile, con contestuale destinazione del TFR maturando e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Il lavoratore ha **60 giorni** dall'assunzione per rinunciare espressamente o scegliere una forma diversa. In assenza di scelta, si forma il silenzio-assenso. In presenza di più fondi collettivi, il TFR confluisce in quello con il maggior numero di aderenti in azienda; in mancanza di qualsiasi fondo collettivo, il destinatario residuale è il fondo **Cometa** (ex FONDINPS, soppresso dal DM 85/2020).

Per i lavoratori **non di prima assunzione**, il datore di lavoro deve verificare la scelta previdenziale pregressa e acquisire apposita dichiarazione scritta.

Per il **settore agricolo**, il fondo di riferimento è **Agrifondo**, istituito dalla contrattazione collettiva sin dal 2007 (CCNL operai agricoli e florovivaisti, CCNL quadri e impiegati agricoli, CCNL dirigenti).

2. Fondo Tesoreria INPS: soglie dimensionali dinamiche e progressive

Il versamento al Fondo Tesoreria INPS — che non è un fondo pensione ma una "cassa" per il TFR non destinato alla previdenza complementare — viene esteso a una platea più ampia di datori di lavoro.

La soglia, prima ancorata alla fotografia del 2006, diventa **dinamica**: si calcola sulla **media annua dei dipendenti dell'anno solare precedente**. Le soglie si abbassano progressivamente:

Periodo	Soglia dipendenti
2026–2027	≥ 60
2028–2031	≥ 50
Dal 2032	≥ 40

Scadenza per i versamenti pregressi. I datori di lavoro con almeno 60 dipendenti medi al 31 dicembre 2025 hanno tempo fino al **16 luglio 2026** per versare il TFR relativo ai primi sei mesi dell'anno senza applicazione di sanzioni, somme aggiuntive o interessi (termine

prorogato dal 16 maggio dal DL 62/2026, in vigore dal 1° maggio). Per i versamenti di quote pregresse di TFR occorre utilizzare nel flusso UniEmens il codice causale **CF05**.

Aziende costituite nel 2025. Per queste vale una regola distinta: l'obbligo scatta al raggiungimento della media di **50 dipendenti** nel corso del primo anno di attività, come già avveniva in passato.

L'obbligo è esclusivamente in capo al datore di lavoro. I dipendenti sono estranei al rapporto contributivo con l'INPS. Per il lavoratore è irrilevante se il proprio TFR rimane accantonato in azienda o è trasferito all'INPS: in entrambi i casi, sarà il datore a corrispondergli il TFR secondo l'art. 2120 c.c., recuperando poi la prestazione anticipata per conto dell'Istituto.

In caso di mancato versamento si applicano le **sanzioni per omissione contributiva**.

3. Il settore agricolo: le esclusioni per gli OTD (Messaggio INPS 1493/2026)

Con il messaggio n. 1493 del 5 maggio 2026 — integrativo del messaggio 1388/2026 e della circolare 12/2026 — l'INPS ha fornito chiarimenti specifici per i **datori di lavoro agricolo**.

Sono **esclusi dall'obbligo** di versamento al Fondo Tesoreria:

- Gli **operai agricoli a tempo determinato (OTD)** assunti per fasi lavorative senza termine prestabilito, in quanto collegato al verificarsi di un evento (es. assunzioni ex art. 21, c. 8, lett. a) del CCNL operai agricoli e florovivaisti);
- Gli **OTD con rapporto di durata inferiore a tre mesi**;
- Gli OTD per i quali la contrattazione collettiva prevede la **mensilizzazione del TFR** (corresponsione periodica in luogo dell'accantonamento), come previsto dall'Allegato 14 del CCNL e dai contratti provinciali agricoli.

Quest'ultima precisazione è particolarmente rilevante: l'INPS riconosce espressamente la legittimità della mensilizzazione del TFR, dissipando i dubbi sorti dopo la nota INL n. 616 del 3 aprile 2025.

4. Novità fiscali e di gestione delle prestazioni

- Il limite annuo di **deducibilità dei contributi** alla previdenza complementare sale da **€ 5.164,57 a € 5.300** (dal periodo d'imposta 2026);
- La quota di prestazione liquidabile in **forma di capitale** sale dal 50% al **60%** del montante accumulato;
- Vengono introdotte nuove **tipologie di rendita** alternative alla rendita vitalizia: rendita a durata definita, rendita a prelievi liberamente determinabili, rendita mediante erogazione frazionata (per almeno 5 anni).

Adempimenti operativi

Le istruzioni operative definitive sono attese da **COVIP, INPS e Ministero del Lavoro** entro il 1° luglio 2026. Nel frattempo, per il Fondo Tesoreria rimangono valide le indicazioni della circolare INPS n. 70/2007 e del DM 30 gennaio 2007, salvo successive modifiche.